

- su un'assenza di pregiudizio alla sicurezza pubblica ai sensi dell'art. 4, n. 1, del regolamento n. 1049/2001, in quanto:
 - la circostanza che terzi si siano espressi in tali documenti «in modo confidenziale» è inoperante in quanto il regolamento n. 1049/2001 non consente ad un'istituzione di rifiutare un accesso al documento per tutelare ipotetici «terzi»;
 - l'argomento del Consiglio diretto a «tutelare» l'integrità fisica degli osservatori, dei testimoni e delle fonti caratterizza una volontà di tutela degli interessi privati di tali persone e non riguarda la sicurezza pubblica; e
 - il Consiglio ha sempre la possibilità, per conciliare la preoccupazione di discrezione nei confronti di talune persone pur soddisfacendo l'interesse del pubblico, di limitare l'accesso del pubblico ai documenti richiesti eliminando, in detti documenti, i riferimenti nominativi che consentono l'identificazione dei «terzi»;
- sull'esistenza di una divulgazione precedente dei documenti richiesti.

(¹) Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43)

Ricorso proposto il 23 novembre 2009 — Comercial Losan/UAMI — McDonald's International Property (Mc. baby)

(Causa T-466/09)

(2010/C 24/106)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Comercial Losan, SLU (Saragoza, Spagna) (rappresentante: avv. A. Vela Ballesteros)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: McDonald's International Property Co. Ltd (Delaware, Stati Uniti)

Conclusioni della ricorrente

- Accogliere il ricorso proposto avverso la decisione della commissione di ricorso 1^o settembre 2009, procedimento R 1706/2008-1, Mc Baby/Mc Kids, relativa al procedimento

di opposizione n. B 1049362 (domanda di marchio comunitario n. 4 441 393), procedendo alla registrazione del marchio comunitario richiesto, e

- condannare l'UAMI alle spese.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo contenente l'elemento denominativo «Mc. Baby» (domanda di registrazione n. 4 741 393) per prodotti e servizi delle classi 25, 35 e 39.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: McDonald's International Property Co. Ltd.

Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: il marchio figurativo comunitario contenente l'elemento denominativo «McKids» (marchio n. 3 207 354), per prodotti delle classi 16, 25 e 28; il marchio denominativo comunitario «McDONALD'S» (marchio n. 62 497), per prodotti e servizi delle classi 25, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 41 e 42; il marchio figurativo comunitario contenente l'elemento denominativo «McDONALD'S» (marchio n. 62 521), per prodotti e servizi delle classi 25, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 41 e 42.

Decisione della divisione di opposizione: accoglimento parziale dell'opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento parziale del ricorso.

Motivi dedotti: interpretazione e applicazione incorrette dell'art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, sostituito dal regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 19 novembre 2009 — Stelzer/Commissione

(Causa T-467/09)

(2010/C 24/107)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Dierk Stelzer (Berlino, Germania) (rappresentante: avv. F. Weiland)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

- Annullare le decisioni di diniego della direzione generale dell'ambiente della Commissione 6 agosto 2009 e del Segretariato generale della Commissione 29 ottobre 2009 (da intendersi 29 settembre 2009);
- condannare la convenuta a rifondere al convenuto le spese extragiudiziarie.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente si oppone in particolare alla decisione della Commissione 29 ottobre 2009, in forza della quale è stata parzialmente respinta la sua domanda di conferma relativa all'accesso allo studio di compatibilità per adeguare l'ordinamento giuridico interno alla direttiva 2003/35/CE ⁽¹⁾.

A fondamento del proprio ricorso, il ricorrente afferma che i motivi invocati dalla convenuta per negare l'accesso ai documenti richiesti, e cioè la salvaguardia degli obiettivi delle attività ispettive [art. 4, n. 2, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001 ⁽²⁾] e la tutela del processo decisionale (art. 4, n. 3, del regolamento n. 1049/2001) non ricorrono. Inoltre, esso fa valere che, ai sensi dell'art. 4, n. 6, del regolamento n. 1049/2001, erroneamente si è negato in parte l'accesso al documento richiesto. Sussisterebbe altresì un preminente interesse pubblico alla divulgazione dello studio di cui trattasi. Infine, il ricorrente addebita alla convenuta la violazione dell'obbligo di motivazione.

⁽¹⁾ Direttiva (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia (GU L 156, pag. 17).

⁽²⁾ Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

Ricorso proposto il 24 novembre 2009 — JSK International Architekten und Ingenieure/BCE

(Causa T-468/09)

(2010/C 24/108)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: JSK International Architekten und Ingenieure GmbH (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: avv.ti J. Steiff e K. Heuvels)

Convenuta: Banca Centrale Europea

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione di aggiudicazione della BCE 6 agosto 2009 e la decisione dell'organo di riesame della BCE 14 settembre 2009;
- Dichiarare, che la decisione di aggiudicazione annullata dev'essere sostituita da una decisione che dispone l'aggiudicazione dell'appalto alla ricorrente, in subordine, da una decisione che disponga il ripristino della procedura di aggiudicazione dalla fase dell'invito a presentare le offerte includendo la JSK, in ulteriore subordine, da una decisione che disponga che la procedura di aggiudicazione venga iniziata da principio;
- in estremo subordine — in caso di rigetto delle due precedenti richieste — accordare alla ricorrente un risarcimento corrispondente all'interesse positivo (mancato guadagno) — quantificato provvisoriamente in EUR 900 000, in subordine, un risarcimento corrispondente all'interesse negativo (costi legati alla preparazione dell'offerta, provvisoriamente quantificati in EUR 80 000);
- condannare la convenuta a sopportare le spese processuali e le spese extra-giudiziarie necessarie al fine di far valere i propri diritti (spese legali e costi);
- consentire alla ricorrente il pieno accesso agli atti in precedenza negato.

Motivi e principali argomenti

Sulla base delle richieste della ricorrente, quest'ultima contesta, da una parte, la decisione della commissione di gara della BCE 6 agosto 2009, che ha respinto l'offerta presentata dalla ricorrente nell'ambito della gara di appalto per i compiti di coordinamento e direzione dei lavori del nuovo edificio della BCE a Francoforte sul Meno (T109) e, dall'altra, la decisione dell'organo di riesame della BCE 14 settembre 2009, che ha respinto il ricorso della ricorrente avverso la predetta decisione. In subordine, la ricorrente chiede il risarcimento del danno subito.

A sostegno del proprio ricorso la ricorrente afferma, in primo luogo, che la decisione di aggiudicazione è viziata a causa di conflitto d'interesse. In tale contesto viene invocata una violazione del principio di buon amministrazione ai sensi dell'art. 41 della Carta sui diritti dell'uomo dell'Unione europea.

In secondo luogo la ricorrente sostiene che l'esclusione della sua offerta sia viziata da errori di diritto e contesta l'esclusione di detta offerta per insufficienza e scarsa qualità.